

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## Va sanzionato colui che si sia rifiutato senza un giustificato motivo di partecipare alla mediazione

### Nota all'ordinanza del [Tribunale di Vasto del 23.4.16](#)

Nota di **Alessandra MEI**

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Vasto<sup>1</sup> ha condannato, ex art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/10, la parte convenuta al versamento in favore dell'erario della somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio (nella specie di € 206,00). Invero **quest'ultima disposizione<sup>2</sup> impone al magistrato di sanzionare colui che si sia rifiutato senza un giustificato motivo di partecipare alla mediazione.** Come rilevato dal Giudice nel provvedimento in esame, quanto innanzi può avvenire sia nella ipotesi di assenza ingiustificata di una parte al cd. primo incontro della

---

<sup>1</sup> In persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale

<sup>2</sup> Rif. art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/10

mediazione, sia nella diversa ipotesi di mancata volontà di una o entrambe le parti di voler provare a trovare una soluzione bonaria alla questione, grazie alla professionalità del mediatore, in assenza di un giustificato motivo.

Il ragionamento effettuato dal magistrato muove dalla literalità dell'art. 8 co 4 bis d.lgs. 28/10 laddove parla di "mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione". Invero, se tale sanzione fosse applicabile alle sole ipotesi di mancata partecipazione della parte al cd primo incontro di mediazione e non anche alle fasi successive, il legislatore avrebbe circoscritto l'irrogabilità della sanzione alla sola ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro della mediazione e non alla mediazione come invece ha disposto. Secondo tale interpretazione, condivisa dalla autrice del presente articolo, la sanzione ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/10 è irrogabile non soltanto nelle ipotesi di mancata partecipazione delle parti al primo incontro bensì anche successivamente.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/10, il rifiuto deve considerarsi ingiustificato sia in assenza di qualsiasi motivazione sulla volontà di non iniziare la "vera mediazione", sia nelle ipotesi in cui le motivazioni addotte dalla parte siano inconsistenti o non pertinenti riguardo al merito della vicenda. Nella ordinanza in esame, non essendo state espresse le ragioni poste a fondamento della volontà di non mediare e non essendo verbalizzato alcunché dal mediatore in ordine ad eventuali opposizioni della parte alla verbalizzazione sul punto, non vi sono elementi per poter ritenere esistenti dei giustificati motivi. Sul punto, peraltro, il giudicante ha chiarito che non può mai considerarsi come giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione nè la convinzione di avere ragione nè la mancata condivisione della posizione avversaria. Le ragioni poste a fondamento di tali esclusioni risiedono nel fatto che il presupposto logico e giuridico della mediazione è l'esistenza di un conflitto in cui ognuno è convinto delle proprie ragioni e del torto altrui. Invero, l'arduo compito del mediatore consiste nel riattivare i canali della comunicazione tra le parti aiutando le stesse a trovare una soluzione amichevole alla controversia facendo leva sugli interessi e non sulle posizioni giuridiche di ciascuno.

Nel caso in esame peraltro, essendo state le parti delegate in mediazione dal giudice avendo egli stesso ritenuto mediabile il conflitto, ben

ha fatto a sanzionare con i poteri conferiti dal legislatore ex art. 8 co 4 bis d.lgs 28/10 la parte convenuta, già costituita nel giudizio, per non aver neanche provato a trovare una soluzione soddisfattiva per gli interessi di entrambe.

Si potrebbe ritenere eccessiva l'interpretazione offerta dal Tribunale di Vasto nella ordinanza in commento perché di fatto sembra che in un certo senso costringa le parti a dover mediare<sup>3</sup> per forza ma in realtà l'obbligo non consiste nel dover trovare una soluzione conciliativa nell'ambito di un procedimento stragiudiziale, per quanto auspicabile; bensì nel dover imparare ad ascoltare e a dialogare onde poter trovare, anche fuori dalle aule di giustizia, soluzioni che possono essere ben più soddisfacenti oltre che più celeri<sup>4</sup> e più economiche<sup>5</sup> rispetto a quelle giurisdizionali.

Nel caso in cui si è trovato ad irrogare la sanzione il Tribunale di Vasto, infatti, sebbene entrambe le parti si siano presentate, assistite dai rispettivi avvocati, innanzi al mediatore designato dall'organismo di mediazione territorialmente competente, la parte invitata (odierna convenuta nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Vasto) tuttavia ha dichiarato al mediatore la propria volontà di non voler proseguire la mediazione e per l'effetto il mediatore dichiarava chiuso il procedimento di mediazione dando atto nel verbale di quanto innanzi. A tal ultimo proposito, giova ricordare che tra le funzioni del mediatore, specie nei rapporti con il processo, il Giudice deve essere messo nelle condizioni di conoscere le ragioni ostative alla mediazione cosa che, nella specie è avvenuta soltanto in parte avendo il mediatore verbalizzato la chiusura del procedimento di mediazione stante la presenza di tutte le parti e dei rispettivi legali per mancata volontà della parte invitata ad iniziare la mediazione vera e propria senza alcuna motivazione sul punto. Al riguardo, la pronuncia in esame muove una sorta di rimprovero al mediatore per non averlo messo nelle migliori

---

<sup>3</sup> Al riguardo giova ricordare che la definizione offerta dal legislatore della "mediazione" ex art. 1 let. a) d.lgs. 28/10 quale attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la soluzione bonaria di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" Per approfondimenti sul tema si veda Antonio Gerardo Diana in "Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale obbligatoria e facoltativa" (a cura di Cosimo Maria Ferri) in cap. 3 pag. 102 e seg.

<sup>4</sup> Invero ai sensi dell'art. 6 co. 1 d.lgs. 28/10 la mediazione non può avere una durata superiore ai 3 mesi decorrenti dalla data di deposito dell'istanza di mediazione ovvero dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito della stessa nelle cd. mediazioni delegate dal giudice

<sup>5</sup> Per approfondimenti sul tema si vedano:

condizioni di conoscere le motivazioni addotte dalla parte invitata in ordine alla sua non volontà di procedere con la mediazione e sulla eventuale opposizione della stessa alla verbalizzazione. Il Giudice, invero, ricorda che tra le funzioni del mediatore vi è quella di verbalizzare in modo chiaro ed esaustivo in ordine alla circostanza se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se la stessa non ha voluto spiegare le ragioni del proprio rifiuto. L'omissione di tali aspetti ha così impedito al magistrato di poter ritenere sussistenti i possibili giustificati motivi del rifiuto opposto alla prospettiva di proseguire la mediazione.

Con riferimento al momento della irrogazione della sanzione ex art. 8 co. 4 bis d.lgs 28/10, secondo un orientamento giurisprudenziale<sup>6</sup> ormai consolidato, condiviso dal Tribunale di Vasto nel provvedimento in esame, la sanzione irrogata alla parte costituita nel procedimento giudiziario che si sia rifiutata senza un giustificato motivo non deve attendere la fine del processo essendo svincolata dal torto o dalla ragione in diritto. Il presupposto logico e giuridico per essere irrogata ad opera del giudice è l'assenza di un giustificato motivo alla partecipazione delle parti alla mediazione che nella specie si è verificata per mancata volontà di proseguire la mediazione ad opera della parte invitata. Come già detto, non essendo rinvenibili nel verbale della mediazione alcuna traccia in ordine alle motivazioni addotte dalla parte invitata, deve escludersi la sussistenza di giustificati motivi e conseguentemente corretta è l'irrogazione della sanzione della convenuta al pagamento in favore dell'erario di una somma corrispondente a quella dovuta per il contributo unificato in applicazione dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/10.

---

<sup>6</sup> Rif. Trib Termini Imerese del 9.5.2012 e Trib. Mantova del 22.12.2015